

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2613

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SAVIO

Modifiche all'articolo 34 della legge 19 maggio 1986, n. 224,  
in tema di ricostruzione di carriera del personale militare

*Presentata il 1° maggio 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto l'articolo 98 della Costituzione recita: « I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri del Parlamento non possono conseguire promozioni se non per anzianità ».

Pertanto tale articolo della Costituzione riconosce esplicitamente ai pubblici dipendenti, membri del Parlamento, il diritto alla carriera e alle promozioni che, per quelle ad anzianità, avvengono addirittura durante il mandato parlamentare, come regolarmente sempre verificatosi per i magistrati, i professori universitari ed altri funzionari dello Stato.

In linea con tale precetto costituzionale, non esistendo per i militari, almeno nell'ordinamento repubblicano, alcuna disposizione legislativa in materia, il Parlamento con legge 19 maggio 1986, n. 224, all'articolo 34 ha provveduto ad emanare apposita normativa per la ricostruzione di

carriera dei militari membri del Parlamento.

Tale ricostruzione avviene solo al termine dell'aspettativa, derivata dal mandato elettivo, sia perché la stragrande maggioranza delle promozioni degli ufficiali delle forze armate è a scelta, sia perché la legge sullo stato degli ufficiali non consente la valutazione per l'avanzamento di carriera di coloro che si trovino « in aspettativa per qualsiasi motivo ».

Tuttavia, la normativa dell'articolo 34 della citata legge n. 224 del 1986, con il comma 3, limitando la ricostruzione di carriera al grado di colonnello o gradi equiparati, contraddice precetti e diritti precedentemente riconosciuti, lasciando un discriminante vuoto normativo per le promozioni di colonnelli e generali eletti al Parlamento, oltre che per gli altri ufficiali, già parlamentari, che pur avendone titolo per anzianità, hanno di fatto pre-

cluse le ulteriori progressioni di carriera oltre il grado di colonnello.

In sede di prima applicazione della normativa in questione è avvenuto poi, che nel normale procedimento di valutazione, successivo alla ricostruzione di carriera di un ufficiale, già parlamentare per diverse legislature, la Commissione di avanzamento dell'Esercito non abbia riconosciuto come qualificante, ai fini della promozione al grado superiore, l'attività legislativa, ancorché espletata nella Commissione Difesa e, collocando l'interessato all'ultimo posto della graduatoria di merito del suo ruolo e grado, ne ha decretato in pratica la definitiva conclusione della carriera.

Tale vicenda pone, non solo inaccettabili sperequazioni di trattamento tra pubblici dipendenti membri del Parlamento, con evidente lesione dell'articolo 3 della Costituzione, ma anche diversità di trattamento rispetto agli ufficiali transitati nei Servizi di sicurezza che si vedono ricostruita la carriera rientrando nel ruolo, senza alcuna limitazione e senza aver espletato alcun comando e attività di servizio militare.

Inquietanti interrogativi si potrebbero porre anche con riferimento all'articolo 68 della Costituzione che recita: « I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni ».

Infatti, nella decisione del diniego della promozione e nella ultima posizione della graduatoria di merito assegnata all'ufficiale già parlamentare, potrebbe configurarsi una « persecuzione » postuma conseguente al passato esercizio delle funzioni parlamentari, espressamente vietata dalla Costituzione.

Inoltre nel comportamento dell'Amministrazione della difesa potrebbe anche ravvisarsi un atteggiamento persecutorio avente lo scopo di scoraggiare in futuro la partecipazione di militari, già oggetto di pesanti limitazioni dei diritti politici e civili, in virtù del loro *status* particolare, dall'elettorato passivo, ledendo inderogabili principi di uguaglianza sanciti dalla Carta costituzionale.

Tali ipotesi potrebbero trovare conferma nell'atteggiamento di contrarietà tenuto dal rappresentante del Governo nella Commissione Difesa della Camera, in sede di esame della legge 27 febbraio 1990, n. 404, migliorativa e adeguativa della precedente legge n. 224 del 1986, dopo la sua prima applicazione, nei confronti di iniziative parlamentari tese a rimuovere le inique limitazioni e sperequazioni sopra ricordate, poi puntualmente verificatesi.

Per tali motivi si auspica un urgente esame ed una sollecita approvazione della presente proposta di legge, riparatrice di ingiuste disparità di trattamento e di possibili eccezioni di incostituzionalità della normativa vigente in materia.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 34 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è abrogato.

2. Il citato comma 3 dell'articolo 34 della legge n. 224 del 1986 non si applica alle ricostruzioni di carriera successive alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1990, n. 404.

3. Le ulteriori promozioni, successive alla ricostruzione di carriera, devono essere effettuate con i criteri di cui al comma 2 del citato articolo 34 della legge n. 224 del 1986.

*Stampato su carta riciclata ecologica*

**DDL11-2613**  
Lire 500